



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E STAGE

Tra

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10 Codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - con sede in Napoli, via Pansini n. 5, 80131, codice fiscale e part. IVA 06909360635, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Viggiani

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università può promuovere tirocini formativi (connessi a CFU o fuori piano studi) in impresa a beneficio di studenti universitari (inclusi studenti dei corsi di perfezionamento e master), ai sensi dell'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo D.M. 142/1998;

Si conviene e si stipula per quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (Soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio curricolare di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Soggetto promotore), in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo curricolare, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d), non costituisce rapporto di lavoro, essendo a titolo gratuito.
2. Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata dal tutor responsabile delle attività didattico - organizzative designato dal soggetto promotore e dal tutor del tirocinante individuato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, è predisposto

un progetto formativo contenente:

- a) dati anagrafici del tirocinante;
- b) nominativo del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante;
- c) sede aziendale (stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio/stage e i tempi e le modalità di svolgimento;
- d) ambito di svolgimento del tirocinio, obiettivi e competenze da acquisire;
- e) eventuali facilitazioni previste;
- f) polizze assicurative a carico del soggetto promotore.

Art. 3

1. A cura del responsabile della struttura ospitante e/o da persona delegata dallo stesso saranno registrate le ore effettivamente svolte dal tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il Soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il Soggetto ospitante s'impegna a:
 - a) rispettare e a far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
 - b) rilasciare ad ogni tirocinante, l'attestato di partecipazione al tirocinio e la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi (questionario di valutazione).
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

Art. 6

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata triennale, con eventuale rinnovo tramite formale richiesta, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 8

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art.18 della L. 24 giugno 1997, n.196, nel rispetto del decreto attuativo D.M. 142/1998.

Art. 9

1. Per eventuali controversie, relative ad interpretazioni, applicazione o risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il foro di Napoli.

Napoli,

Soggetto Promotore
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro
(firma e timbro)



Soggetto Ospitante
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Viggiani
(firma e timbro)

Ufficio Stage Studenti
80135 Napoli
via Suor Orsola, 10
tel. +39- 081 2522459 / Fax +39- 0812522416
mail stage.studenti@unisob.na.it